



m_dg.DAG.14/01/2010.0005799.U



N° 1/3010 Reg. Circolari

Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
Il Direttore Generale

Roma, 12 gennaio 2010

PASC. N. 027.002.005-22

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello
Loro Sedi

e, p.c., all'Ispettorato Generale
Sede

OGGETTO: Spese di trasferta sostenute ex art. 295 c.p.p. da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Estensibilità del regime delle spese di trasferta di cui all'art. 43 D.P.R. n. 115/2002 all'attività di esecuzione di ordinanza di custodia cautelare. Esclusione delle attribuzioni di polizia giudiziaria al personale dell'Interpol.

Con nota in data 27 ottobre 2009 l'Ispettorato Generale richiedeva a questo Ufficio determinazioni relativamente alle questioni indicate in oggetto.

In particolare, rappresentava che nel corso di attività di ispezione ordinaria erano state rilevate spese di giustizia - liquidate ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 115/2002 - per operazioni di polizia giudiziaria eseguite in trasferta, delegate dall'A.G. nell'ambito di attività volte alla cattura di latitanti, eseguite ricorrendo anche ad operazioni di intercettazione telefonica, a norma dell'art. 295 c.p.p..

L'Ispettorato Generale osservava che la "cattura" di soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale esulerebbe dalle specifiche competenze dell'A.G., rientrando invece tra le "normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria", con la conseguenza che le spese sostenute a questo titolo non andrebbero imputate al Ministero della Giustizia, anche in considerazione dei

principi generali fissati al punto 6 della circolare del Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia in data 15.3.2006.

Ulteriore quesito riguardava la possibilità di delegare per attività di polizia giudiziaria il personale del Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia (Interpol) e di procedere, conseguentemente, alla liquidazione delle spese da esso sostenute.

o o o o o

A norma del citato art. 43 T.U. (Trasferte di appartenenti all'ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria), *"Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all'ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali"*.

E' altresì utile richiamare la circolare in materia di razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia in data 15.3.2006, che - al punto 6 - analizza proprio le trasferte degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Essa afferma, tra l'altro :

"... Il magistrato, per il compimento degli atti processuali, può avvalersi, oltre che del personale incardinato nelle Sezioni di polizia giudiziaria, anche di quello presente nei servizi istituiti presso le Questure, i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, quando per assicurare esigenze processuali sia necessaria la collaborazione di soggetti già impegnati nelle indagini oppure in possesso di particolari conoscenze o capacità (vedi circolare n. 18 del 13 agosto 1996).

Orbene, poiché l'esame dei dati di spesa evidenzia una crescita notevole dei costi delle trasferte connesse al compimento di atti processuali fuori dalla sede in cui si svolge il processo e poiché gli oneri di tali attività trovano imputazione nel più volte citato capitolo 1360, si invitano le SS.LL. a richiamare l'attenzione dei magistrati circa l'opportunità di un uso accorto delle possibilità pur garantite dalla legge.

Si suggerisce dunque che il compimento degli atti processuali da assumersi fuori dalla sede del processo venga delegato, prevalentemente, al personale delle Sezioni di polizia giudiziaria o ai Corpi di polizia del luogo in cui l'atto deve essere compiuto, a meno che non si tratti di atti per i quali sia necessario conferire l'incarico a personale in possesso di specifiche conoscenze o capacità, non altrimenti reperibili nel luogo in cui l'atto deve essere compiuto, oppure sia strettamente necessario che l'atto venga svolto da soggetti già impegnati nelle indagini.

Quand'anche, poi, fosse necessario disporre l'invio in trasferta di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, sarebbe opportuno che il magistrato procedesse ad una attenta valutazione del numero delle deleghe da conferire in relazione alla natura e al numero degli atti da compiere. Frequenti sono, infatti, i casi di deleghe conferite genericamente alle Sezioni di Polizia Giudiziaria o ai Comandi dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, ecc. a fronte delle quali vengono inviate in missione svariate unità di personale, il cui costo è a carico di questa Amministrazione.

Infine, si rammenta che la competenza passiva di questo Ministero dovrebbe essere limitata soltanto alle trasferte connesse ad atti attribuiti per legge al magistrato e che questi decide di delegare espressamente, sia in via autonoma che di collaborazione, ai soggetti predetti. Di tal ché, le spese originarie dal compimento di atti che rientrano nelle normali attribuzioni dei soggetti di cui può avvalersi il magistrato, ancorché richiesti dall'Autorità giudiziaria, non possono essere imputate alle spese di giustizia. Analogamente, trasferte occasionate da atti assunti di iniziativa od